

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1996**

---

Norme in materia di funzioni dei magistrati  
e valutazione di professionalità

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	14
CAPO I - Funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità .....	»	14
CAPO II - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti ..	»	24
CAPO III - Responsabilità disciplinare .....	»	25
CAPO IV - Trattamento economico .....	»	26
CAPO V - Norme transitorie e finali.....	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'esigenza di una costante verifica della professionalità del magistrato è sempre più presente nella società in considerazione della importanza e della delicatezza del servizio che la giurisdizione, nel suo complesso, garantisce alla collettività.

Attualmente, la professionalità del magistrato viene sottoposta a verifica - una volta concluso il tirocinio come uditore giudiziario - nei momenti di passaggio di qualifica (magistrato di tribunale, magistrato di appello, magistrato dichiarato idoneo, eccetera), nei casi di tramutamento con mutamento di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa, nei casi di conferimento di funzioni direttive.

Il Consiglio superiore ha poi introdotto momenti di valutazione, circoscritti alla laboriosità ed alla diligenza, nei casi di tramutamento a domanda e di richiesta di autorizzazione alla assunzione di incarichi extragiudiziari.

Il sistema, quindi, prevede solo quattro valutazioni nel corso della intera carriera del magistrato, mentre tutte le altre ipotesi in cui il Consiglio superiore ha la possibilità di valutare la professionalità del magistrato sono conseguenza della scelta del magistrato che intende o cambiare funzioni ed ufficio giudiziario o accedere ad incarichi direttivi o, infine, essere autorizzato a svolgere attività extra-giudiziaria.

Peraltro nelle valutazioni ad iniziativa del magistrato il capo dell'ufficio o il consiglio giudiziario intervengono solo in caso di mutamento delle funzioni, semprechè le stesse mansioni non siano state già svolte in precedenza, o nel caso che sia il magistrato a chiedere un parere al Consiglio giudiziario in vista della produzione del parere stesso al Consiglio superiore.

La insufficienza dell'attuale sistema a dare indicazioni concrete sulla professionalità

del magistrato è stata più volte riaffermata dal Consiglio superiore della magistratura che, facendo uso dei suoi poteri, ha emanato circolari dirette, da un lato, a disciplinare la trasmissione di informazioni da parte degli uffici giudiziari e, dall'altro, a consentire ad ogni singolo magistrato la possibilità di introdurre direttamente gli elementi che siano ritenuti importanti per una corretta valutazione, attraverso la cosiddetta autorelazione.

Appare, quindi, importante rendere non più episodico l'accertamento della professionalità del giudice, introducendo un sistema di valutazione periodica che prenda in considerazione tutti gli elementi minori per il giudizio secondo criteri oggettivi ed uniformi.

Un simile sistema di valutazione comporta la definitiva eliminazione di quel che rimane della vecchia carriera, cioè le qualifiche, dando concreta attuazione al principio costituzionale secondo cui i magistrati si distinguono unicamente per funzioni. La anzianità di servizio e la professionalità acquisita divengono importanti unicamente per accedere alle diverse funzioni che caratterizzano l'esercizio della giurisdizione.

In questo modo la professionalità diviene un requisito, ma non l'unico, per accedere alle diverse funzioni, consentendo al Consiglio superiore di poter effettuare le proprie scelte sulla base di elementi ormai verificati nel corso della vita professionale del giudice.

Conseguenza della specificità è la distinzione chiara delle funzioni giudicanti e di quelle requirenti, ancora una volta in attuazione della unicità della magistratura e della distinzione delle funzioni. Ma questa fondamentale distinzione di funzioni involge anche la necessità di assicurare che il giudice non solo sia imparziale ma anche che appaia come tale.

D'altra parte la riforma del processo penale ha sicuramente aumentato il processo di trasformazione del pubblico ministero da parte imparziale del vecchio codice a parte processuale in senso proprio, anche se non assoluto, dal momento che oggetto del potere processuale attribuito al pubblico ministero non è quello di ottenere la condanna della persona imputata, ma quella di individuare il soggetto colpevole ricercando e valorizzando anche tutti gli elementi favorevoli all'imputato. La acquisizione della veste di parte processuale, collocata sullo stesso piano dell'imputato, ha accentuato la personalizzazione delle attività processuali rendendo sempre più difficile scindere la persona del magistrato dalla attività svolta.

Proprio per questo è necessario che da un lato le funzioni requirenti possano essere svolte solamente dopo la acquisizione di un minimo di esperienza in uffici giudicanti e, dall'altro, che il magistrato che ha svolto funzioni requirenti non possa svolgere, per almeno un quadriennio, funzioni giudicanti penali all'interno di uffici giudicanti del medesimo distretto, estendendo tale divieto anche ad ogni ipotesi di applicazione in altri uffici o di supplenza all'interno del medesimo ufficio.

Il disegno di legge si muove in queste due direzioni, da un lato introducendo un sistema di valutazione permanente della professionalità di magistrati e dall'altra prevedendo una migliore distinzione delle funzioni requirenti da quelle giudicanti.

Per giungere a tali risultati si eliminano le attuali qualifiche in cui si articola la magistratura e si introduce un sistema di valutazione quadriennale della professionalità di magistrati.

Le valutazioni quadriennali oltre a svolgere la loro funzione di verifica, fungono anche da presupposti per il conferimento di altre funzioni giurisdizionali.

Viene previsto, infatti, che le funzioni di appello e le equivalenti funzioni direttive e semidirettive possono essere conferite a magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, le funzioni di legittimità e le equivalenti funzioni direttive e semidirettive non possono essere conferite

a magistrati i quali non abbiano compiuto la quinta valutazione di professionalità, mentre gli uffici direttivi superiori non possono essere conferiti a magistrati che non abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità.

La valutazione di professionalità diviene in questo modo un momento fondamentale nella identificazione dei soggetti ai quali conferire le diverse funzioni che, tutte insieme, costituiscono i cardini dell'efficace funzionamento della giurisdizione.

Al fine di garantire la maggiore omogeneità di tutti i momenti in cui si articola il procedimento di valutazione assicurando, al contempo, che la indipendenza e la autonomia del magistrato oggetto della valutazione non sia in alcun modo messa in discussione, si è previsto che il Consiglio superiore, con propri atti, identifichi gli elementi in base ai quali le valutazioni devono essere operate, la modalità di raccolta delle informazioni e i contenuti concreti dei criteri da utilizzare.

Il disegno di legge introduce poi alcune misure sollecitatorie per la adozione da parte della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti di sospensione facoltativa nonché per la definizione sollecita dei procedimenti disciplinari quando la sospensione dal servizio sia stata disposta.

Il disegno di legge prevede, poi, la determinazione degli stipendi della magistratura in conseguenza della abolizione delle attuali qualifiche, determinazione operata in modo tale da non comportare alcun effettivo aumento di tipo economico per il personale interessato, e le disposizioni transitorie necessarie per regolamentare la entrata in funzione delle modifiche in considerazione del rilevante effetto delle stesse sulla normativa di ordinamento giudiziario che regola lo stato giuridico dei magistrati ed il funzionamento degli uffici giudiziari.

2. Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 1 prevede, in attuazione del precetto costituzionale, la abrogazione della norma relativa alla individuazione delle qualifiche in cui si articola la magistratu-

ra, retaggio della precedente organizzazione di tipo gerarchico che regolava la carriera del magistrato, e la individuazione delle funzioni giurisdizionali sulla base delle quali si distinguono i magistrati.

Le funzioni si ripartiscono in funzioni di merito, suddivise in quelle di tribunale e di appello, vale a dire lo svolgimento della attività del magistrato presso uffici giudiziari di primo grado o di appello (ivi comprese le funzioni direttive e semidirettive già individuate dalla legge), in quelle di legittimità (ivi comprese le funzioni direttive e semidirettive già equiparate dalla legge) e in quelle direttive superiori già indicate nell'articolo 6, n. 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Le funzioni, che vengono conferite dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di una valutazione di merito (fatta eccezione per i casi di assenza di candidati in cui il conferimento avviene d'ufficio sulla base di criteri oggettivi) presuppongono il raggiungimento, da parte del magistrato, di un adeguato livello di professionalità.

In particolare, per quanto riguarda le funzioni di merito di primo grado, si prevede la possibilità di conferirle a tutti i magistrati, ivi compresi gli uditori giudiziari, a condizione che abbiano completato il tirocinio. Tale facoltà deve però essere coordinata con quanto disposto dall'articolo 15 del presente disegno di legge.

La norma, infatti, prevede che le funzioni requirenti non possano, di regola, essere conferite a magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, vale a dire che abbiano una anzianità di servizio di almeno cinque anni.

Le funzioni di appello e le funzioni direttive e semidirettive corrispondenti possono essere conferite a magistrati che abbiano almeno conseguito la terza valutazione di professionalità, vale a dire che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a tredici anni.

Le funzioni di legittimità e le funzioni direttive e semidirettive corrispondenti possono essere conferite a magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di pro-

fessionalità, vale a dire con una anzianità di servizio non inferiore a venti anni.

Le funzioni direttive superiori possono essere conferite a magistrati che abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità, vale a dire con un anzianità di servizio non inferiore a ventotto anni.

L'articolo 2 prevede i criteri per operare la valutazione periodica di professionalità individuandoli in capacità, laboriosità, diligenza e impegno. L'ulteriore criterio della attitudine alla dirigenza deve essere oggetto di valutazione solo qualora sussistano in concreto specifici elementi.

Al fine di assicurare la omogeneità dei pareri o delle valutazioni espresse dai Consigli giudiziari, si prevede che il Consiglio superiore, con proprio atto, individui gli elementi in base ai quali devono essere operate le valutazioni nonchè i parametri per rendere raffrontabili i giudizi espressi da ciascun consiglio giudiziario anche attraverso controlli da esperire sulle modalità di concreto esercizio della attività da parte dei consigli giudiziari.

La norma prevede, infine, la conservazione di quanto contenuto negli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per ciò che attiene alla valutazione alla quale devono essere sottoposti gli uditori giudiziari dopo lo svolgimento del primo anno di funzioni giurisdizionali.

Tale valutazione, infatti, è destinata a verificare la idoneità degli uditori giudiziari al concreto esercizio della relativa funzione consentendo, qualora non venga riscontrata la sussistenza della necessaria professionalità, la adozione di provvedimenti di dispensa dal servizio, ipotesi già verificatasi in alcuni casi proprio negli ultimi anni.

Gli articoli da 3 a 7 sono dedicati alla definizione dei singoli criteri di valutazione.

In particolare l'articolo 3 prevede che la valutazione della capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, sia riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine ovvero

alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, alla idoneità ad avvalersi, dirigere, controllare, utilizzare l'apporto dei collaboratori ed ausiliari.

Tale ultimo aspetto si distingue dalla valutazione della attitudine alla dirigenza in quanto la idoneità ad avvalersi di collaboratori viene presa in considerazione nell'ambito del complesso della attività prettamente giurisdizionale svolta dal magistrato e non quale criterio di valutazione delle capacità di organizzare le risorse a disposizione in vista della produzione di servizi.

L'articolo 4 è dedicato alla laboriosità intesa come numero e qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonché ai tempi di smaltimento del lavoro; la disposizione è importante perchè è diretta a coniugare i due parametri classici della produttività del magistrato, il numero di affari espletati nell'unità di tempo e la qualità degli stessi, con la condizione, strutturale ed organizzativa, dell'ufficio o della propria specifica articolazione, individuando criteri idonei a consentire la valutazione coerente della produttività del singolo magistrato pur in presenza di differenti realtà giurisdizionali.

L'articolo 5 si occupa della diligenza, intesa quale assiduità e puntualità di presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie.

Si tratta di un indicatore destinato a introdurre nella valutazione della professionalità del magistrato la attenzione da lui posta nel coordinare il proprio lavoro con la attività svolta dall'ufficio (si pensi ad esempio all'ordinato andamento delle udienze) o con l'interesse dell'utenza.

L'articolo 6 è dedicato all'impegno inteso come partecipazione al buon andamento dell'ufficio nonché come disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio.

L'articolo 7 si occupa della attitudine alla dirigenza intesa quale idoneità organizzativa, capacità di programmazione e gestione in rapporto al tipo e alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e personale.

Nella individuazione degli elementi importanti in questo contesto la norma prevede che debbano essere altresì evidenziate, qualora sussistano, la capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e funzionari, nel rispetto delle individualità e autonomie istituzionali, nonché la capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e la capacità di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali avvalendosi dell'apporto di magistrati, del personale amministrativo e di quello addetto all'ufficio.

La norma, inoltre, indica che la valutazione della attitudine alla dirigenza deve tenere conto delle esperienze direttive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, degli incarichi svolti, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta utile. La disposizione è destinata, quindi, ad acquisire informazioni in ordine alle esperienze pregresse - ivi compreso lo svolgimento di specifici percorsi formativi - ed a valutare le esperienze direttive o semidirettive in corso, consentendo in questo modo di ancorare la valutazione a parametri certi ed oggettivi.

Gli articoli 8 e 9 sono dedicati alla definizione del procedimento da seguire per operare la valutazione di professionalità. In particolare l'articolo 8 prevede quali siano gli elementi che il consiglio giudiziario deve acquisire per procedere alla valutazione della professionalità, nonché un termine sollecitatorio per la effettuazione della propria attività.

Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario deve, infatti, acquisire:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel periodo da valutare unitamente a

quant'altro egli ritenga utile, ivi compresa la indicazione di atti e provvedimenti da esaminare;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 19;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19;

d) l'indicazione degli incarichi extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai dirigenti degli uffici, anche in relazione alle situazioni rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori ai dirigenti o al consiglio giudiziario, sempre che si riferiscano a fatti incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e specifiche di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti sintomatici di mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le proprie eventuali osservazioni.

In questo modo si introduce l'obbligo per i capi di corte di evidenziare tutte le questioni che riguardino il singolo magistrato delle quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio del potere-dovere di vigilanza che la legge gli attribuisce.

È, inoltre, previsto che il consiglio giudiziario possa assumere informazioni su fatti segnalati da suoi componenti o dai dirigenti gli uffici o dai Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, e possa procedere all'audizione del magistrato. L'audizione, però, deve sempre essere disposta se il magistrato ne faccia richiesta.

L'articolo 9 prevede che la valutazione sia fatta dal Consiglio superiore della magistratura e la possibilità per il medesimo organo di delegare la attività ai Consigli giudiziari nei casi di valutazioni diverse da quelle necessarie per poter conseguire funzioni differenti da quelle possedute. In particolare la norma prevede che il Consiglio giudiziario, una volta acquisiti gli elementi di cui all'articolo 8, formuli un parere motivato, se si tratta delle valutazioni relative al terzo, quinto, e settimo quadriennio, che trasmette al Consiglio superiore unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni. Copia del parere deve essere notificato all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia per le osservazioni di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere può fare pervenire al Consiglio superiore le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

Per le restanti valutazioni di professionalità, fatta eccezione per i magistrati della corte di cassazione, della procura generale della Repubblica presso la corte di cassazione e del tribunale superiore delle acque pubbliche, la norma prevede che il Consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura, sulla base di specifici criteri indicati ogni quattro anni dal medesimo organo all'atto dell'insediamento, ad effettuare le valutazioni di professionalità in relazione ai periodi diversi dal terzo, quinto e settimo. In tale caso il consiglio giudiziario, se ritiene di dover esprimere un giudizio favorevole, adotta la relativa delibera. In questo caso il provvedimento deve essere trasmesso al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero di grazia e giustizia per i successivi adempimenti. Si è previsto, comunque, che la delibera del Consiglio giudiziario venga notificata al magistrato interessato che, entro trenta giorni, può proporre ricorso al Consiglio superiore. La decisione del Consiglio superiore, in caso di accoglimento, integra o prende il luogo della valutazione del Consiglio giudiziario che, di conseguenza, viene espunta dal fascicolo personale del magistrato. Se, invece, il giudizio da esprimere

sia non positivo o negativo, il Consiglio giudiziario trasmette il proprio parere al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.

Si è prevista, in tale ipotesi, la riserva al Consiglio superiore della magistratura del potere di adottare i provvedimenti sfavorevoli al magistrato in ossequio a quanto disposto dall'articolo 105 della Costituzione.

Al tempo stesso, al fine di rafforzare il controllo del Consiglio superiore della magistratura anche sulle altre valutazioni, si è previsto che con gli atti di cui all'articolo 19 vengano indicati i criteri per le valutazioni da parte del Consiglio giudiziario e per la effettuazione di verifiche e controlli sull'operato dei Consigli giudiziari.

3. L'articolo 10 istituisce il consiglio giudiziario presso la corte di cassazione e potenzia la composizione dei consigli giudiziari, pur rispettando i precedenti parametri di rappresentatività, al fine di rendere in concreto possibile l'aumento della attività che gli stessi sono chiamati a svolgere con la introduzione del meccanismo di valutazione permanente.

In particolare si prevede che il consiglio giudiziario in sede distrettuale sia presieduto dal presidente della corte di appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonchè, a seconda che l'organico dei magistrati del distretto sia inferiore a duecento unità, sia compreso da duecento e quattrocento unità o sia superiore alle quattrocento unità, da:

a) otto membri, di cui tre supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

b) tredici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

c) sedici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: tre componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio.

Al fine di consentire una maggiore celerità nella espressione dei pareri e delle valutazioni la norma prevede che tutti i componenti, anche supplenti, del Consiglio giudiziario debbano curare la istruttoria delle singole pratiche. A tal fine è stato previsto che i componenti potranno avvalersi, quale segreteria tecnica, degli uffici amministrativi della corte di appello.

Il consiglio giudiziario è stato costituito anche presso la corte di cassazione, dove in precedenza non esisteva, ed è presieduto dal presidente aggiunto e composto dall'avvocato generale più anziano della procura generale della Repubblica presso la corte medesima nonchè da nove membri, di cui due supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati, anche applicati, in servizio presso la corte di cassazione, la procura generale, e il tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo con l'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione o di avvocato generale,



quattro, di cui uno supplente, tra i magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di sostituto procuratore generale, un componente effettivo tra i magistrati che abbiano funzioni di appello; un componente effettivo ed uno supplente, tra i magistrati di tribunale applicati.

La scelta di non farlo presiedere dal primo presidente della corte di cassazione e di non inserire tra i componenti il procuratore generale è dipesa dal fatto che gli stessi sono anche componenti di diritto del Consiglio superiore della magistratura e si sarebbero potute verificare situazioni di incompatibilità, dal momento che non solo il Consiglio superiore si esprime sui pareri dei consigli giudiziari ma, proprio per assicurare la omogeneità della azione dei singoli consigli, al Consiglio superiore sono stati attribuiti specifici poteri di vigilanza e controllo sul loro operato.

Di conseguenza il primo presidente ed il procuratore generale si sarebbe trovati a far parte dell'organismo - il Consiglio superiore della magistratura - investito del potere di controllo del consiglio giudiziario presso la corte di cassazione del quale avrebbero fatto parte quali componenti insostituibili trattandosi di un collegio perfetto.

Si è previsto, infine, che i magistrati della Direzione nazionale antimafia vengano valutati dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma.

La scelta è stata operata per conservare al consiglio giudiziario presso la corte di cassazione unicamente i magistrati che esercitano funzioni di legittimità o che contribuiscono all'esercizio delle stesse.

4. L'articolo 11 prevede, poi, la valutazione ad opera del Consiglio superiore della magistratura e le conseguenze della valutazione stessa.

In particolare si prevede che il Consiglio superiore della magistratura proceda alla valutazione di professionalità del singolo magistrato sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione nonchè sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie, acquisendo, ove

sussista la opportunità, anche ulteriori elementi di conoscenza.

La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, che è inserito nel fascicolo personale del magistrato, e che viene trasmesso al Ministro di grazia e giustizia per la adozione del relativo provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa delibera.

Al fine di consentire sia al consiglio giudiziario che al Consiglio superiore di poter definire i relativi procedimenti con ogni possibile sollecitudine, la norma prevede che i predetti organi possono avvalersi di sistemi informatizzati per raccogliere i dati concernenti le valutazioni di professionalità secondo sistemi e modelli uniformi.

Viene, inoltre, previsto che del giudizio di professionalità si tenga conto ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario connesso direttamente o indirettamente alla professionalità.

La norma prevede, poi, le possibili conclusioni del giudizio di professionalità che può essere:

- a) «positivo» quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione;
- b) «non positivo» quando risultano deficienti alcuni parametri di valutazione;
- c) «negativo» quando risultino carenze gravi in uno o più dei requisiti di valutazione.

La valutazione di professionalità non esclude che i fatti eventualmente accertati possano avere anche una valenza disciplinare quando ricorrano le condizioni previste dall'ordinamento giudiziario.

Gli articoli 12 e 13 prevedono le conseguenze dei giudizi di professionalità.

In particolare l'articolo 12 prevede che in caso di giudizio non positivo il magistrato venga sottoposto a nuova valutazione dopo

sei mesi, sempre sulla base del nuovo parere che deve essere espresso dal consiglio giudiziario. All'esito del semestre il giudizio non può essere di nuovo non positivo ma unicamente positivo o negativo.

Qualora il nuovo giudizio sia positivo, la nuova valutazione di professionalità decorrerà dalla scadenza del sesto mese e questo ritardo di sei mesi produrrà effetti anche economici in quanto detto periodo non è utile ai fini della maturazione del nuovo trattamento economico e dell'aumento periodico per anzianità che, invece, decorreranno solo dalla scadenza del semestre.

Qualora il giudizio sia negativo si produrranno gli effetti del successivo articolo 13.

L'articolo 13 prevede gli effetti del giudizio negativo. Quando il giudizio è negativo, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale, indicando le specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede o escludere, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio.

Se il Consiglio superiore, dopo aver proceduto alla audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato è dispensato dal servizio.

L'articolo 14 prevede che i parametri di valutazione di cui agli articoli da 3 a 7 siano omogenei per tutti i magistrati trovando applicazione anche in tutte le ipotesi di collocamento fuori del ruolo organico; si stabilisce perciò che per i magistrati collocati fuori del ruolo organico perchè addetti al Ministero di grazia e giustizia, il parere venga reso dal Consiglio di amministrazione composto dai soli direttori generali o capi dei servizi magistrati, mentre per tutti gli altri magistrati si prevede che venga trasmessa una relazione da parte della autorità presso la quale gli interessati prestino servizio, che illustri la attività svolta, al

consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma.

5. Il Capo II prevede la distinzione tra le funzioni giudicanti e quelle requirenti.

L'articolo 15 dispone che di norma gli uditori giudiziari devono essere destinati a svolgere le funzioni giurisdizionali presso uffici giudiziari collegiali e che i magistrati non possono essere destinati a funzioni requirenti prima di aver conseguito la prima valutazione di professionalità.

Qualora, in ragione di realtà contingenti - inesistenza di sufficienti posti liberi negli uffici giudiziari collegiali, o necessità di coprire un posto non altrimenti ricopribile, o nel caso di trasferimento di sede di uditori giudiziari che possono essere trasferiti dopo due anni di servizio trattandosi di una assegnazione d'ufficio e non a domanda come avviene per gli altri magistrati i quali, però, non possono far domanda prima di quattro anni dalla immissione in possesso - non sia possibile procedere in tal modo, l'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposto dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario. Nel parere il consiglio giudiziario deve specificatamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe.

L'articolo 16 è dedicato al passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti penali e viceversa.

Il passaggio, a domanda dell'interessato, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, può essere disposto a seguito di frequenza di un corso di qualificazione professionale organizzato dal Consiglio superiore della magistratura ed è subordinato ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore sul parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il Consiglio superiore deve acquisire il parere del presidente della corte di appello o, rispettivamente, del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte a secon-

da che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale possono acquisire, se del caso, le valutazioni del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

La frequenza del corso non è obbligatoria se l'interessato ha svolto, negli ultimi otto anni, funzioni corrispondenti a quelle richieste.

Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni periodiche.

Il magistrato che ha esercitato, nel corso dell'ultimo quadriennio, funzioni giudicanti in materia penale per almeno due anni non può essere trasferito ad un ufficio requirento dello stesso distretto.

Il magistrato che ha esercitato, nel corso dell'ultimo quadriennio, funzioni requirenti non può essere assegnato a svolgere funzioni giudicanti in materia penale in un ufficio giudicante del medesimo distretto.

Le limitazioni di cui ai commi precedenti non operano per il conferimento degli uffici direttivi superiori previsti dall'articolo 6, n. 1 e 2, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa presso la corte di cassazione.

La norma introduce anche una ipotesi di incompatibilità funzionale che si traduce in un vincolo alla possibilità di essere assegnati agli uffici giudiziari in cui non vi siano sezioni differenziate per la trattazione del civile e del penale - non è mai possibile secondo quanto previsto dalla norma il trasferimento di un sostituto procuratore dalla procura di Camerino al tribunale della stessa città non essendovi una pluralità di sezioni tale da consentire la operatività della norma - ed alla formazione delle tabelle dell'ufficio. Infatti, nella formazione delle tabelle il magistrato dovrà essere assegnato ad una sezione civile e non potrà mai svolgere funzioni penali in caso di supplenza all'interno dell'ufficio.

Da questa incompatibilità discende che, in caso di applicazione infradistrettuale, il

magistrato non potrà mai essere destinato a svolgere funzioni penali.

6. Il Capo III è dedicato alla materia disciplinare prevedendo una serie di disposizioni sollecitorie per la adozione del provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio e per la definizione del relativo procedimento qualora il provvedimento cautelare sia stato adottato.

In particolare l'articolo 17 prevede che in caso di richiesta da parte del Ministro o del procuratore generale presso la corte di cassazione la sezione disciplinare fissi l'udienza per la discussione della richiesta di sospensione facoltativa non oltre il settimo giorno dalla ricezione della richiesta del provvedimento di sospensione.

Al fine di accelerare la discussione si prevede la possibilità di far uso, per la notifica dell'avviso di udienza, della polizia giudiziaria.

La Sezione disciplinare sentito il magistrato, ovvero il solo difensore se il magistrato non può o non vuole essere presente, decide, nella stessa udienza e comunque non oltre il settimo giorno dalla ricezione della richiesta, in ordine alla sospensione.

Con il medesimo provvedimento decide in ordine alla concessione dell'assegno alimentare.

Quando sia stato adottato un provvedimento di sospensione preventiva, i termini per la definizione della istruttoria e del procedimento innanzi alla Sezione disciplinare sono ridotti alla metà.

Si tratta, come appare evidente di norme sollecitorie destinate da un lato a consentire una tempestiva adozione del provvedimento di sospensione dal servizio, dall'altra a permettere una sollecita definizione del procedimento disciplinare attraverso la abbreviazione di tutti i termini alla metà.

7. Il Capo IV è dedicato al trattamento economico.

In realtà, come chiaramente indicato nel comma 2 dell'articolo 18, non vi è alcuna modifica delle disposizioni attualmente vigenti che regolano la determinazione e lo

sviluppo della retribuzione dei magistrati ordinari.

L'unica modifica che viene ad essere operata è la sostituzione della tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, in conseguenza della abolizione delle qualifiche. Detta tabella, infatti, definiva nel 1981 la retribuzione base spettante per ciascuna qualifica.

Nella tabella allegata al presente disegno di legge le retribuzioni che vengono indicate sono l'aggiornamento delle precedenti retribuzioni per effetto degli incrementi triennali intervenuti dal 1981 fino al 1996.

Gli stipendi vengono, però, ricollegati al conseguimento di determinate valutazioni periodiche in misura tale che non sussistano differenze con gli stipendi che vengono attualmente conseguiti per effetto della acquisizione della qualifica successiva.

8. Il Capo V detta le norme transitorie e finali.

In particolare l'articolo 19 prevede l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della disciplina attuativa delle modalità di raccolta della documentazione, e della individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui all'articolo 8, nonché delle modalità per la redazione dei pareri da parte dei Consigli giudiziari secondo i modelli *standard* e per la gestione informatizzata di cui all'articolo 11. Ciò serve ad assicurare la omogeneità delle procedure di raccolta dei dati da parte dei singoli consigli giudiziari e di elaborazione degli stessi, anche mediante la creazione o la utilizzazione di banche dati nelle quali affluiscono le informazioni relative alla attività di ciascun magistrato, nonché ad assicurare la corretta tenuta delle banche dati stesse in relazione da un lato alle finalità per le quali le banche dati sono costituite e dall'altro alla riservatezza dei dati in esse contenuti.

Nel medesimo termine, il Ministro di grazia e giustizia, con uno o più decreti, disciplina le modalità per la raccolta e la conservazione dei dati stabiliti ai fini dell'articolo 8.

L'articolo 20 prevede la abrogazione di alcune norme specificamente regolatrici del conferimento delle vecchie qualifiche nonchè la norma generale di abrogazione delle restanti norme incompatibili con quelle della legge.

L'articolo 21 conferisce la delega al Governo per la emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni necessarie per l'attuazione del necessario coordinamento con le norme vigenti in materia di ordinamento giudiziario e di pubblico impiego in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge stessa.

L'articolo 22 prevede una data differenziata di acquisto di efficacia per le disposizioni contenute nel disegno di legge.

In particolare la delega per il coordinamento acquista efficacia con l'entrata in vigore della legge, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al fine di consentire l'apprestamento di tutte le modifiche ordinamentali conseguenti alle modifiche apportate.

Le altre norme acquistano efficacia con la emanazione dell'ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 21, fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 15 (che introduce il divieto di assegnare gli uditori giudiziari a funzioni requirenti prevedendo per essi la utilizzazione ordinaria presso uffici giudiziari collegiali), per il quale è prevista la data del 1° gennaio 1998.

La efficacia dei limiti nel passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa viene limitata alle vacanze pubblicate dopo la entrata in vigore della legge al fine di non paralizzare la attività del Consiglio superiore della magistratura e degli uffici giudiziari in conseguenza della impossibilità di valutare parte delle domande per effetto dei criteri nuovi sopravvenuti prima della definizione dei relativi procedimenti.

Il comma 5 prevede, infine, la disciplina di applicazione della nuova normativa in materia di valutazione ai magistrati già in servizio.

Si prevede, infatti, che le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo perio-

do utile successivo alla data di entrata in vigore della legge, determinato utilizzando quale parametro iniziale di calcolo la data del decreto di nomina come uditore giudiziario, in modo da consentire la immediata entrata in funzione della riforma, garantendo già nel primo quadriennio di applicazione la valutazione di tutti i magistrati in servizio.

Evidentemente per la conversione tra le vecchie qualifiche e le nuove valutazioni si assume la situazione esistente al momento della entrata in vigore della riforma, di tal che un magistrato, che rivestiva la qualifica di appello, deve essere considerato in possesso della terza valutazione di professionalità se nominato in servizio da più di tredici

anni e meno di sedici, venendo sottoposto, al raggiungimento del sedicesimo anno di servizio, alla quarta valutazione di professionalità, e così via.

Il comma 6, infine, conferma che, nel caso di rientro nella magistratura ordinaria del magistrato transitato in altre magistrature, il servizio, ai fini della determinazione dell'inquadramento giuridico, venga valutato come se fosse stato prestato per intero nella magistratura ordinaria, mentre, dal punto di vista economico, si prevede la conservazione del maggiore trattamento in godimento sulla base della normativa, l'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attualmente vigente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I

**FUNZIONI DEI MAGISTRATI  
E VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ**

## Art. 1.

*(Funzioni giudiziarie e giurisdizionali)*

1. I magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni svolte presso uffici di tribunale, di appello e di cassazione.

2. Le funzioni presso gli uffici di tribunale, previste dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, dall'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, dall'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, possono essere conferite a tutti i magistrati, compresi gli uditori giudiziari, che hanno completato il tirocinio.

3. Le funzioni presso gli uffici di appello, previste dagli articoli 50 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 3 e 5 della legge 24 maggio 1951, n. 392, dall'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

4. Le funzioni presso gli uffici di cassazione, previste dagli articoli 4 e 6, n. 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392, dall'articolo 70-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327,

convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1991, n. 71, dall'articolo 13 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità.

5. Le funzioni di magistrato di cassazione, previste dall'articolo 6, n. 1, 2 e 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità.

6. È abrogato l'articolo 118 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

## Art. 2.

### *(Valutazione di professionalità)*

1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente.

2. Continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

3. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno.

4. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrono specifici elementi.

5. Con i provvedimenti di cui all'articolo 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonchè i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni.

## Art. 3.

*(Capacità)*

1. La capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, alla idoneità ad avvalersi, dirigere, controllare, utilizzare l'apporto dei collaboratori ed ausiliari.

## Art. 4.

*(Laboriosità)*

1. La laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonchè ai tempi di smaltimento del lavoro.

## Art. 5.

*(Diligenza)*

1. La diligenza è riferita all'assiduità e puntualità di presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie.

## Art. 6.

*(Impegno)*

1. L'impegno è riferito alla partecipazione ed al buon andamento dell'ufficio, nonchè alla disponibilità per sostituzioni, applica-



zioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio.

Art. 7.

*(Attitudine alla dirigenza)*

1. L'attitudine alla dirigenza è riferita alla idoneità organizzativa, di programmazione e gestione in rapporto al tipo e alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e personale: è riferita altresì alla capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e funzionari, nel rispetto delle individualità e autonomie istituzionali, nonché alla capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e alla capacità di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali avvalendosi dell'apporto di magistrati, del personale amministrativo e di quello addetto all'ufficio.

2. La valutazione della attitudine alla dirigenza deve tenere conto delle esperienze direttive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, degli incarichi svolti, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta utile.

Art. 8.

*(Procedimento per la valutazione di professionalità)*

1. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quant'altro egli ritenga utile, ivi compresa la indicazione di atti e provvedimenti da esaminare;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio secondo i criteri stabiliti nel provvedimento di cui all'articolo 19;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 19;

d) l'indicazione degli incarichi extra-giudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato;

e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, che tenga anche conto delle situazioni rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori ai dirigenti o al Consiglio giudiziario, sempre che si riferiscano a fatti incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e specifiche di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti sintomatici di mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio, è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le proprie eventuali considerazioni.

2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti segnalati da suoi componenti o dai dirigenti gli uffici o dai Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, e può procedere all'audizione del magistrato.

3. L'audizione è comunque disposta se il magistrato ne fa richiesta.

#### Art. 9.

##### *(Parere del consiglio giudiziario)*

1. Sulla base delle acquisizioni di cui all'articolo 8 il consiglio giudiziario formula un parere motivato, se si tratta delle valutazioni relative al terzo, quinto, e settimo quadriennio, che trasmette al consiglio superiore unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

2. Copia del parere deve essere notificato all'interessato ed al Ministro di grazia e giu-

stizia per le osservazioni di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

3. Il magistrato entro dieci giorni dalla notifica del parere può fare pervenire al consiglio superiore le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

4. Per le restanti valutazioni di professionalità, fatta eccezione per i magistrati della corte di cassazione, della procura generale della Repubblica presso la corte di cassazione e del tribunale superiore delle acque pubbliche, il consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla base degli specifici criteri indicati dal Consiglio superiore stesso ogni quattro anni all'atto dell'insediamento, le valutazioni di professionalità in relazione ai periodi diversi dal terzo, quinto e settimo. In tale caso il consiglio giudiziario se ritiene di dover esprimere un giudizio favorevole adotta la relativa delibera.

5. La delibera deve essere notificata al magistrato interessato che può proporre, entro trenta giorni, ricorso al Consiglio superiore, ed ha facoltà di essere sentito ove ne faccia richiesta.

6. Il Consiglio superiore, acquisite le osservazioni del consiglio giudiziario, definisce il ricorso entro centottanta giorni integrando o sostituendo il parere del consiglio giudiziario in caso di accoglimento. In tale ipotesi il parere del consiglio giudiziario deve essere espunto dal fascicolo personale del magistrato.

7. Il Consiglio superiore della magistratura con i provvedimenti di cui all'articolo 19 indica i criteri per le valutazioni da parte del consiglio giudiziario e per le verifiche e controlli sull'operato dei consigli giudiziari.

8. Copia del provvedimento viene trasmessa al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero di grazia e giustizia per i successivi adempimenti.

9. Qualora il giudizio da esprimere sia non positivo o negativo, il consiglio giudiziario trasmette il proprio parere al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.

## Art. 10.

*(Consigli giudiziari)*

1. L'articolo 6, primo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, è sostituito dai seguenti:

«Art. 6. - *(Costituzione dei consigli giudiziari)*. - Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario.

Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonchè, a seconda che l'organico dei magistrati del distretto sia inferiore a duecento unità, sia compreso da duecento e quattrocento unità o sia superiore alle quattrocento unità, da:

a) otto membri, di cui tre supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

b) tredici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

c) sedici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con

voto personale e segreto nelle seguenti porzioni: tre componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio.

Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati alla quinta valutazione di professionalità, i posti sono attribuiti ai magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

La istruttoria dei pareri e delle valutazioni viene distribuita tra tutti i componenti, anche supplenti, del consiglio giudiziario.

A tal fine i componenti potranno avvalersi degli uffici amministrativi della corte di appello.

Presso la corte di cassazione è costituito il consiglio giudiziario presieduto dal presidente aggiunto e composto dall'avvocato generale più anziano della procura generale della Repubblica presso la corte medesima nonché da nove membri, di cui due supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati, anche applicati, in servizio presso la corte di cassazione, la procura generale e il tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale e segreto nelle seguenti porzioni: un componente effettivo con l'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione o di avvocato generale; quattro, di cui uno supplente, tra i magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di sostituto procuratore generale; un componente effettivo tra i magistrati applicati, che abbiano funzioni di appello; un componente effettivo ed uno supplente, tra i magistrati di tribunale applicati.

Il consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma è competente anche per i magistrati della Direzione nazionale antimafia».

## Art. 11.

*(Giudizio del consiglio superiore e rilevanza della valutazione di professionalità)*

1. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

2. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso con provvedimento motivato, che è inserito nel fascicolo personale del magistrato.

3. Il Ministro di grazia e giustizia adotta il relativo provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, entro trenta giorni dalla ricezione della delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. Il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore possono avvalersi di sistemi informatizzati per raccogliere i dati concernenti le valutazioni di professionalità secondo sistemi e modelli uniformi.

5. Del giudizio di professionalità si tiene conto ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario connesso direttamente o indirettamente alla professionalità.

6. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione.

7. Il giudizio di professionalità è «non positivo» quando risultano deficienti alcuni parametri di valutazione.

8. Il giudizio di professionalità è «negativo» quando risultino carenze gravi in uno o più dei requisiti di valutazione.

9. Rimane fermo quanto previsto dall'ordinamento giudiziario per i fatti costituenti illecito disciplinare.

## Art. 12.

*(Giudizio non positivo)*

1. Se il giudizio è non positivo il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo sei mesi, previo parere del consiglio giudiziario.

2. In caso di giudizio positivo il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza del sesto mese.

## Art. 13.

*(Giudizio negativo)*

1. Se il giudizio è negativo, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale, indicando le specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche.

2. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio.

3. Se il Consiglio superiore, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, questi è dispensato dal servizio.

## Art. 14.

*(Valutazione di professionalità per i magistrati fuori ruolo)*

1. I parametri contenuti negli articoli da 3 a 7 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito

il parere del consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, per i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, ivi compresi quelli in servizio all'estero, da esprimersi sulla base della relazione della autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa della attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purchè attinente alla professionalità.

## CAPO II

### DISTINZIONE DELLE FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI

#### Art. 15.

*(Attribuzione delle funzioni giudicanti  
e requirenti)*

1. Gli uditori giudiziari sono destinati a svolgere le funzioni giurisdizionali di norma presso uffici giudiziari collegiali; i magistrati non possono essere destinati a funzioni requirenti prima di aver conseguito la prima valutazione di professionalità.

2. Nei particolari casi in cui non trova applicazione il comma 1, l'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposto dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario. Nel parere il consiglio giudiziario deve specificatamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe.

#### Art. 16.

*(Passaggio da una funzione all'altra)*

1. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gen-



naio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - *(Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa)*. - 1. La magistratura, unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.

2. Il passaggio, a domanda dell'interessato, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, può essere disposto a seguito di frequenza di un corso di qualificazione professionale organizzato dal Consiglio superiore della magistratura ed è subordinato ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore sul parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il Consiglio superiore della magistratura deve acquisire il parere del presidente della corte di appello o, rispettivamente, del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte a seconda che il magistrato esercita funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale possono acquisire, se del caso, le valutazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

3. La frequenza del corso non è obbligatoria se l'interessato ha svolto, negli ultimi otto anni, funzioni corrispondenti a quelle richieste.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni periodiche.

5. Il magistrato che ha esercitato, nel corso dell'ultimo quadriennio, funzioni giudicanti in materia penale per almeno due anni, non può essere trasferito ad un ufficio requirente dello stesso distretto.

6. Il magistrato che ha esercitato funzioni requirenti nel corso dell'ultimo quadriennio non può essere assegnato a svolgere funzioni giudicanti in materia penale in un ufficio giudicante del medesimo distretto.

7. Le limitazioni di cui ai commi 5 e 6 non operano per il conferimento degli uffici direttivi superiori previsti dall'articolo 6, n. 1 e 2, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa presso la corte di cassazione».

### CAPO III

#### RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

##### Art. 17.

*(Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare)*

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono sostituiti dai seguenti:

«La sezione disciplinare fissa l'udienza per la discussione della richiesta di sospensione facoltativa non oltre il settimo giorno dalla ricezione della richiesta del provvedimento di sospensione.

Per la notifica dell'avviso di udienza è consentito anche l'utilizzo della polizia giudiziaria.

La sezione disciplinare, sentito il magistrato, ovvero il solo difensore se il magistrato non può o non vuole essere presente, decide, nella stessa udienza e comunque non oltre il settimo giorno dalla ricezione della richiesta, in ordine alla sospensione.

Con il medesimo provvedimento decide in ordine alla concessione dell'assegno alimentare.

Quando sia stato adottato un provvedimento di sospensione preventiva, i termini per la definizione della istruttoria e del procedimento innanzi alla Sezione disciplinare sono ridotti alla metà».

## CAPO IV

## TRATTAMENTO ECONOMICO

## Art. 18.

*(Misura delle retribuzioni)*

1. La tabella relativa agli stipendi spettanti alla magistratura ordinaria annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

2. Continuano ad applicarsi le altre disposizioni in materia di trattamento economico del personale di magistratura.

## CAPO V

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 19.

*(Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura)*

1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i modi di raccolta della documentazione, e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui all'articolo 8, determina le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo i modelli *standard* e per la gestione informatizzata di cui all'articolo 11.

2. Con uno o più decreti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia disciplina le modalità per la raccolta dei dati stabiliti ai fini dell'articolo 8.

## Art. 20.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge

ed in particolare gli articoli da 2 a 32 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, gli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570, gli articoli da 1 a 13, 17 e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Art. 21.

*(Delega per il coordinamento)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la attuazione dei necessari coordinamenti con le norme in materia di ordinamento giudiziario e di pubblico impiego in conseguenza di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 22.

*(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli articoli da 1 a 19 sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 21.

3. L'articolo 15, comma 1, è efficace a decorrere dal 1° gennaio 1998.

4. L'articolo 16 si applica ai tramutamenti ed agli incarichi direttivi le cui vacanze sono state pubblicate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario. Tale corrispondenza regola anche la misura delle retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 18.

6. Nei casi previsti dall'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la corrispondenza viene operata tenendo conto del servizio effettivo prestato a decorrere dal decreto di nomina a magistrato ordinario. La eventuale maggiore retribuzione in godimento viene conservata ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

TABELLA A  
(articolo 18)

## MAGISTRATURA ORDINARIA

Stipendi spettanti relazione alle valutazioni di professionalità	Stipendio annuo lordo
Primo Presidente della Corte di Cassazione .....	102.341.957
Procuratore generale, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del tribunale delle acque pubbliche .....	95.226.205
Restante personale di magistratura	
7 <sup>a</sup> valutazione di professionalità .....	86.687.290
5 <sup>a</sup> valutazione di professionalità .....	73.963.042
3 <sup>a</sup> valutazione di professionalità .....	65.886.829
1 <sup>a</sup> valutazione di professionalità .....	57.810.613
Uditore giudiziario con funzioni giurisdizionali (*) dopo due anni dalla nomina .....	41.654.676
Uditore giudiziario dopo sei mesi .....	29.691.080
Uditore giudiziario .....	25.631.938

(\*) Lo stipendio decorre dopo due anni dalla nomina ma è attribuito solo dopo la valutazione favorevole di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1979, n. 27.



